



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N. 12/C DEL (data di protocollazione del provvedimento)

OGGETTO: REVOCA DELL'ISCRIZIONE DELLA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLA SOCIETA' "AL CANTUCCIO DI VALENZANO GIUSEPPE & CAPOZZO MARIA LUIGIA S.N.C." CON SEDE IN ALTAMURA (BA) VIA CARLO FIORE 21- C.F./R.I. N.RO 04309950725 – REA N.RO 308014.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamate le Deliberazione n. 19 del 08.02.2022 e n. 27 del 29.04.2022 in virtù delle quali la Giunta ha assegnato alla sottoscritta l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;



- Premesso che il D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, pubblicato in G.U. n. 233 del 4.10.2004, regola il procedimento relativo alla cancellazione dal Registro Imprese delle imprese e delle società non più operative;
- Visto l'art. 40 (rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi"), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, in base al quale (comma 1, primo periodo) "*il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247](#) ... nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore*";
- Considerato che il Registro delle Imprese di Bari, nel dare attuazione alle procedure prescritte dal suddetto Regolamento, applicate le disposizioni ivi previste nonché quelle stabilite dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005, in data 30 marzo 2022, con determinazione n. 1/C adottata dalla sottoscritta in data 18 gennaio 2022 disponeva, tra le altre, la cancellazione della società "**AL CANTUCCIO DI VALENZANO GIUSEPPE & CAPOZZO MARIA LUIGIA S.N.C.**" CON SEDE IN **ALTAMURA (BA) VIA CARLO FIORE 21 – C.F./R.I. N.RO 04309950725 – REA n.ro 308014** ;
- Rilevato che, tanto l'avvio del relativo procedimento, quanto il provvedimento conclusivo, venivano notificati alla casella P.E.C. dell'impresa ALCANTUCCIO@GIGAPEC.IT che risultava iscritto nella propria certificazione camerale;
- Preso atto che il gestore informatico della suddetta casella P.E.C. in relazione sia alla notifica dell'avvio del procedimento che relativamente alla comunicazione del provvedimento di cancellazione ne attestava l'avvenuta consegna presso la casella di destinazione;
- Considerato, tuttavia, che la prescritta notifica dell'intervenuta cancellazione, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 40 e della Disposizione n. 1/R.I. adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 21.03.2021, veniva attuata attraverso la pubblicazione all'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio IAA di Bari del relativo provvedimento per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;



- Preso atto che al fine di evitare la cancellazione delle società interessate e scongiurarne gli effetti estintivi, si disponeva che l'annotazione della stessa non sarebbe stata eseguita nei confronti di quelle imprese che avessero comunque proposto opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ai sensi del comma 7 del citato articolo 40, decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento all'Albo "on-line" della Camera di Commercio di Bari, ovvero nei confronti di quelle imprese che, prima dell'annotazione di cui sopra, "medio-tempore" avessero provveduto a regolarizzare la propria posizione;
- Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge n.ro 241/90 e dell'art. 2192 del Codice Civile, la suddetta pubblicazione è avvenuta dal 18.01.2022 al 04.03.2023;
- Rilevato che al termine del periodo di pubblicazione, nel corso dei successivi 15 giorni, l'impresa non ha provveduto a comunicare la continuazione dell'attività svolta, ovvero, a dimostrarne la continuazione esibendo il/i titolo/i che ne consentisse/ro la regolare prosecuzione, né a proporre apposito ricorso nei confronti del Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, del Codice Civile;
- Considerato che la cancellazione della società, traducendosi in un'iscrizione, veniva effettuata con un'operazione massiva di annotazione in data 30.03.2022;
- Preso atto che con nota inviata tramite PEC in data 31 gennaio 2023 la predetta impresa ha chiesto al Conservatore del Registro delle Imprese di riesaminare la cancellazione della propria iscrizione previa revoca della determinazione n. 1/C adottata in data 18 gennaio 2022, limitatamente alla predetta posizione;
- Rilevato che la società, a supporto della richiesta di riesame, rappresentava all'Ufficio di svolgere regolarmente la propria operatività e che per un mero disguido organizzativo interno non veniva messa nella condizione di prendere atto della comunicazione, sia di avvio del procedimento di cancellazione avviato a suo carico, che di quella riguardante l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese;
- Preso atto che la medesima società, in relazione alla permanenza dei requisiti comprovanti la continuità dell'attività svolta, dichiarava altresì di aver ottemperato agli obblighi



tributari/previdenziali/assistenziali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avendo regolarmente inviato le relative dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021;

- Rilevato che, attraverso il sistema automatico di controllo predisposto da Infocamere S.C.p.A., il domicilio digitale dell'impresa ALCANTUCCIO@GIGAPEC.IT e' risultato, regolarmente, valido ed attivo;
- Considerato che l'impresa risulta aver effettuato il pagamento del diritto annuale di competenza per le annualità relative agli anni 2020, 2021 e 2022 in data 30 gennaio 2023 ;
- Ritenuto che solo per un'improvvida negligenza la società non ha potuto dimostrare e confermare al Registro Imprese la propria permanenza in vita;
- Rilevato che a seguito di un riesame del predetto procedimento, pur nella sua assoluta regolarità amministrativa eseguita dall'Ufficio, è emerso che la predetta società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in forza del richiamato provvedimento nonostante continui a svolgere la propria attività d'impresa;
- Preso atto che i titoli amministrativi in possesso dell'impresa per l'esercizio dell'attività risultante dalla certificazione camerale risultano tuttora validi e non gravati da alcun provvedimento di revoca e/o sospensione (come da riscontro ricevuto tramite PEC in data 10 marzo 2023 dal SUAP di Altamura – protocollo in entrata n.ro 26794/E);
- Atteso che l'iscrizione della cancellazione della medesima società dal Registro delle Imprese costituisce un grave nocumento per l'impresa, che senza la rimozione di tale annotazione vedrebbe compromettere i benefici connessi a tale riconoscimento;
- Tenuto conto che il richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, nello stabilire che “... **ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposta con determinazione del Conservatore**”, consenta alla sottoscritta di valutare la revoca di un proprio provvedimento di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui venga dimostrato, da un lato, la continuata attività dell'impresa e, dall'altro, il grave nocumento che il consolidarsi di tale annotazione ne deriverebbe per l'impresa, per i suoi soci e per i suoi interlocutori commerciali;



- Ritenuto, pertanto, che la revoca di uno dei provvedimenti di cancellazione adottati nell'ambito delle disposizioni previste dal citato articolo 40 rientri nell'ambito delle competenze spettanti al Conservatore del Registro delle Imprese;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Ritenuto necessario procedere

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **la revoca dell'iscrizione della cancellazione d'Ufficio disposta con Determinazione n. 1/C adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 18/01/2022, limitatamente alla posizione della società "AL CANTUCCIO DI VALENZANO GIUSEPPE & CAPOZZO MARIA LUIGIA S.N.C." CON SEDE IN ALTAMURA (BA) VIA CARLO FIORE 21- C.F./R.I. N.RO 04309950725 – REA N.RO 308014, ripristinando l'iscrizione della medesima impresa.**

Dispone che la relativa trascrizione sia effettuata a cura del Servizio preposto sulla posizione R.E.A. n.ro 308014 e che questo provvedimento sia comunicato al domicilio digitale della società, eventualmente esistente, ovvero, nel caso quest'ultimo risulti irregolare o non conosciuto, tramite il servizio postale ordinario, all'indirizzo della sede legale della società.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro quindici (15) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2189 del Codice Civile e dell'articolo 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(Dr.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)

** Firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005*